

25283-21



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
cancellare le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto  
disposto d'ufficio



21

ORDINANZA



*[Handwritten signature]*

## RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti di [redacted] (nonché nei confronti di [redacted] e di [redacted]), veniva esercitata l'azione penale per i seguenti reati, in concorso tra loro e con il minore [redacted]: A) rapina pluriaggravata in danno di [redacted] di un telefono cellulare (il 28/02/2014); B) violenza privata pluriaggravata in danno di [redacted], per averlo costretto a telefonare a [redacted] e fissare un appuntamento con lei per l'indomani (il 28/02/2014); C) omicidio pluriaggravato, per aver cagionato la morte di [redacted] (il 28/02/2014); D) soppressione del cadavere di [redacted] (tra il 28/02 e il 01/03/2014); E) omicidio pluriaggravato, per aver cagionato la morte di [redacted] (il 01/03/2014); F) porto in concorso di una coltello a serramanico (il 01/03/2014).

1.1. Con sentenza deliberata il 14/03/2016, la Corte di assise di Rimini dichiarava [redacted] responsabile del reato di soppressione di cadavere *sub D)* e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili [redacted] e [redacted], mentre assolveva l'imputato dal reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e dai reati *sub B), C), E)* ed F), per non aver commesso il fatto. Quanto ai coimputati, [redacted] e [redacted] venivano condannati per i reati di cui ai capi B), C), D), E) ed F).

La pronuncia assolutoria della Corte di assise di Rimini nei confronti di [redacted] in ordine all'omicidio di [redacted] era argomentata, in estrema sintesi, sulla base di un giudizio di inattendibilità della chiamata di correo effettuata nei suoi confronti da [redacted] e della ritenuta carenza di elementi di conferma delle dichiarazioni della coimputata, mentre, con riferimento all'omicidio di [redacted], il giudice di primo grado - premesso che, secondo la tesi accusatoria, il concorso di [redacted] sarebbe consistito nel mettere a disposizione del nipote [redacted] la propria auto per il viaggio alla ricerca della vittima in Lombardia, dove si consumò l'omicidio - aveva argomentato l'assoluzione rilevando la totale carenza della prova dell'elemento soggettivo del reato, carenza desunta in particolare da alcune intercettazioni.

1.2. Investita, per quanto è qui di interesse, dell'appello dell'imputato, del pubblico ministero e di alcune parti civili, la Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 19/04/2017, dichiarava [redacted] responsabile anche dei reati di cui ai capi A), B), C), E) ed F), condannandolo all'ergastolo e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Con particolare riferimento all'omicidio di [redacted] il giudice di appello poneva a giustificazione del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, per un verso, il giudizio di credibilità delle dichiarazioni accusatorie della coimputata [redacted] (le

cui accuse nei confronti del ricorrente non comportavano alcun beneficio rispetto alla propria linea difensiva) e, per altro verso, l'individuazione di plurimi elementi di conferma al suo racconto. Con riguardo, invece, all'omicidio di [REDACTED], la Corte di assise di appello di Bologna metteva in luce una serie di elementi ritenuti espressivi del dolo in capo all'imputato, in parte reinterprestando elementi valorizzati nell'opposta prospettiva assolutoria dalla sentenza appellata.

1.3. Pronunciandosi sul ricorso dell'imputato, la Prima Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 48293 del 13/07/2017, dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata limitatamente al capo D), annullava con rinvio detta sentenza limitatamente ai capi A), B), C), E) ed F), rilevando, con riguardo all'omicidio di [REDACTED] l'erronea «rivalutazione - meramente cartolare in secondo grado - del contributo narrativo offerto al processo dalla coimputata [REDACTED] unica fonte che colloca il ricorrente [REDACTED] sulla scena del crimine in un momento antecedente al decesso del [REDACTED], con attribuzione di condotta funzionale a causarne la morte». Rilevata, inoltre, l'erronea utilizzazione delle consulenze trascritte in un diverso procedimento al di fuori della disciplina dettata dall'art. 603 cod. proc. pen., a proposito dell'omicidio di [REDACTED] invece, la Prima Sezione metteva in evidenza alcuni profili critici della motivazione della sentenza allora impugnata, osservando, in particolare, che «l'utilizzo della vettura - in assenza di elementi tesi a raffigurare come manifestata la volontà del [REDACTED] allo zio - si presta parimenti ad ipotesi alternative, che degradano a mera congettura l'avvenuta adesione del [REDACTED] al proposito omicidiario in danno della [REDACTED]».

1.4. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 20/03/2019, ha statuito non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al capo F), ha dichiarato [REDACTED] responsabile anche dei reati di cui ai capi A), B), C) ed E) e lo ha condannato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi 6, e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Nel corso del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello, con ordinanza del 06/02/2019, ha rilevato che [REDACTED] era deceduta e, ritenuto che l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non escluda espressamente l'applicabilità al giudizio di appello degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. (in linea con l'art. 111, quinto comma, Cost.), ha disposto l'acquisizione di tutte le dichiarazioni rese da [REDACTED] nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare. Secondo l'ordinanza del 06/02/2019, invero, «le obiezioni svolte dalla difesa dell'imputato, che si è opposta all'acquisizione di tali dichiarazioni, non possono trovare accoglimento in quanto fondate su una interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Dasgupta) formatasi anteriormente alla riforma normativa che ha introdotto la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., laddove, nel

disporre l'obbligo di rinnovazione istruttoria, non esclude espressamente l'applicabilità al giudizio di appello degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art 603 comma 3 e comma 3-bis in relazione all'art. 111, comma 5, Cost.».

La sentenza impugnata ha poi diffusamente esaminato il punto relativo alla credibilità della dichiarante, confermando il giudizio positivo formulato dalla sentenza di appello annullata, nonché l'individuazione di plurimi riscontri al racconto della coimputata circa la partecipazione di [REDACTED] all'omicidio di [REDACTED] e ai reati di rapina e di violenza privata commessi nel medesimo contesto. Quanto all'omicidio di [REDACTED], il giudice del rinvio ha sottolineato il collegamento esistente tra il primo e il secondo omicidio (l'uno strumentale all'altro), sicché la provata partecipazione all'omicidio di [REDACTED] costituisce elemento probatorio decisivo circa il concorso morale del ricorrente nell'omicidio della donna, elemento cui si aggiungono ulteriori dati probatori tratti dai tabulati telefonici.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20/03/2019 - e l'ordinanza dibattimentale del 06/02/2019 - ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] attraverso il difensore Avv. Massimiliano Orrù, articolando tre motivi e, quindi, proponendo tre motivi nuovi, gli uni e gli altri di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia, anche in riferimento all'ordinanza della Corte di assise di appello del 06/02/2019, inosservanza degli artt. 514 e 191 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen. Erroneamente la Corte di assise di appello ha disposto l'acquisizione delle dichiarazioni non dibattimentali rese da [REDACTED] in quanto la circostanza che ha reso impossibile l'esame nel giudizio di rinvio, ossia il suo decesso, non era affatto imprevedibile, tanto che già nel corso del giudizio di primo grado la coimputata fu escussa presso la clinica dove era ricoverata (data l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione) e, nel corso del primo giudizio di appello, lo stesso Procuratore Generale, all'udienza del 01/03/2017, aveva chiesto il nuovo esame di [REDACTED] il cui difensore aveva prodotto, nella medesima udienza, una certificazione attestante le sue gravi condizioni cliniche, di cui peraltro dà atto la stessa sentenza impugnata. La mancata acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali di [REDACTED] non avrebbe consentito la valutazione circa la sua attendibilità e credibilità, con evidenti conseguenze sull'esito della decisione.

2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento a vari capi e punti della sentenza impugnata e anche alla luce della sentenza di annullamento, vizi di motivazione.

①

2.2.1. Erroneamente la Corte di assise di appello ha ritenuto di poter superare le contraddizioni delle dichiarazioni di [REDACTED] attraverso l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali, in quanto solo il nuovo esame della coimputata nel contraddittorio avrebbe consentito di verificare la veridicità del racconto, nel rispetto del principio dell'oralità; se ritenuta corretta dalla Corte di cassazione, la scelta del giudice del rinvio impone che tale valutazione venga fatta a livello cartolare.

2.2.2. La sentenza impugnata afferma che [REDACTED] avrebbe seguito le indicazioni di [REDACTED] richiamando una conversazione intercettata che, invece, dimostra il contrario (ossia che a elaborare la strategia difensiva era stata la prima e non il secondo) e che i due non sapevano di essere intercettati, mentre nell'interrogatorio del 14/04/2014 la coimputata non confessa l'omicidio di [REDACTED] continuando a dire che si era limitata a condurlo alla cava da [REDACTED] per poi accompagnare gli inquirenti in un luogo diverso rispetto a quello in cui aveva partecipato all'occultamento del cadavere non perché non conoscesse il luogo del seppellimento, ma solo per depistare le indagini, senza indicare agli inquirenti l'abitazione di [REDACTED] dove l'omicidio si era effettivamente consumato, il che smentisce l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui [REDACTED] fin dalla data indicata avrebbe reso una piena confessione, tanto più che in quell'interrogatorio non confessò la sua partecipazione all'omicidio di [REDACTED] limitandosi a dire di averlo portato alla cava da [REDACTED]. Al contrario, [REDACTED] il 23/04/2014, nell'interrogatorio chiesto spontaneamente, confessò l'omicidio di [REDACTED] coinvolgendo anche [REDACTED] dopo aver già confessato il 03/04/2014 quello di [REDACTED]. Solo dopo l'interrogatorio di [REDACTED] del 23/04/2014 [REDACTED] pienamente coinvolta, decide di chiedere un interrogatorio, coinvolgendo, a sua volta, [REDACTED], di cui non aveva mai parlato. La motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, in quanto [REDACTED] non ha fatto alcun riferimento alle stesse circostanze non riferite da [REDACTED] sicché non si vede per quale ragione quando [REDACTED] omette di raccontare talune circostanze, egli è uno stratega falso e inattendibile, mentre se lo stesso contegno è mantenuto da [REDACTED] ciò non incide sulla sua attendibilità.

[REDACTED] ha mentito dall'inizio e ha continuato a mentire nell'interrogatorio del 29/04/2014 (quando ancora non era malata o comunque non era a conoscenza di esserlo, il che inficia l'argomento della Corte di appello che collega la credibilità della coimputata alle sue gravi condizioni di salute) con lo scopo di escludere le proprie responsabilità e solo quando è stata accusata da [REDACTED] (il 23/04/2014) ha modificato la propria linea difensiva (il 29/04/2014), coinvolgendo [REDACTED] nell'omicidio e dichiarando di aver tenuto le condotte a lei contestate perché costretta dallo stesso [REDACTED], che unitamente allo [REDACTED] l'aveva in più occasioni minacciata, sicché erroneamente la sentenza impugnata

sostiene che la coimputata ha mantenuto sempre la medesima versione, tanto più che anche il [REDACTED] ha testimoniato che [REDACTED] non aveva mai riferito dell'uccisione di [REDACTED] ma solo di averlo condotto alla cava da [REDACTED], né ha raccontato di essere a conoscenza dell'omicidio di [REDACTED].

La sentenza impugnata è viziata da difetto assoluto di motivazione in quanto la Corte di assise di appello, pur volendo sopperire al mancato riascolto con le dichiarazioni rese in precedenza dalla coimputata, non affronta in alcun modo le argomentazioni difensive circa le falsità raccontate da [REDACTED] in ordine, ad esempio, a come poteva [REDACTED] - assente dal lavoro solo due giorni - dare indicazioni alla donna su cosa scrivere o dire nei dialoghi *facebook* con [REDACTED] prima del suo omicidio, nonché alle indicazioni sui sopralluoghi nei posti in cui sarebbe stato sepolto lo stesso [REDACTED] (al quale, per la stessa ammissione della dichiarante, non partecipò [REDACTED] e al racconto di ciò che avvenne il pomeriggio del 28/02/2014, smentito dal [REDACTED] e da [REDACTED] figlio di [REDACTED], che poteva essere esaminato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove il dato fondamentale rimane che gli inquirenti che si sono occupati del traffico telefonico e dell'aggancio delle celle hanno accertato che nel pomeriggio del 28/02/2014 [REDACTED] e [REDACTED] non erano insieme.

Non è credibile che [REDACTED] abbia agito perché minacciata, risultando, dalla sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato minorenni, che era stata lei a mettere le manette a [REDACTED] e a usare il cellulare prelevato dal suo zaino, tanto più che non risulta alcun pentimento rispetto alle dichiarazioni iniziali indicate come false, né alcuna spontaneità in quelle prospettate come vere, come confermato dalle dichiarazioni dell'ex compagno della donna [REDACTED].

Diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il coinvolgimento di [REDACTED] era necessario per la difesa di [REDACTED] in quanto non sarebbe stata credibile l'aggressione omicida a [REDACTED] realizzata solo da [REDACTED] e dal minore, così come confermato dalle missive indirizzate allo stesso [REDACTED] laddove le intercettazioni dimostrano che la coimputata aveva un piano per uscire dalla vicenda (da lei stessa rivelato nel colloquio durante il viaggio Como - Bologna). Erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che [REDACTED] ha portato gli inquirenti in un posto sbagliato rispetto a quello in cui era stato sepolto il cadavere di [REDACTED] perché all'oscuro di quest'ultimo, avendo lei stessa ammesso il contrario nel corso dell'esame dibattimentale. Anche la sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato minorenni (il quale ha escluso la partecipazione di [REDACTED] all'omicidio di [REDACTED]) ha accertato che fu la donna a mettere le manette a [REDACTED].

2.2.3. Quanto al movente dell'omicidio (il tradimento di [REDACTED] con un cugino del coimputato), ad esso era estraneo [REDACTED] il quale si era limitato a

disapprovare la condotta del fratello che non aveva rimproverato il figlio per l'accaduto.

2.2.4. Quanto alle intercettazioni, la Corte di assise di appello ha espunto le consulenze del pubblico ministero, ma non ha ritenuto di ricorrere a una nuova trascrizione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., come indicato dalla sentenza di annullamento, così disattendendo la sollecitazione della difesa a una lettura integrale delle trascrizioni, alcune delle quali di valenza scagionatoria nei confronti del ricorrente, come quelle relative al colloquio in carcere tra [REDACTED] e i suoi parenti in cui il primo si rammaricava per il coinvolgimento dello zio, che non aveva fatto niente. La sentenza impugnata - reiterando l'errore censurato dalla sentenza di annullamento e senza precisare gli elementi dimostrativi del fatto che, a un certo punto, [REDACTED] e [REDACTED] sarebbero stati a conoscenza di essere intercettati - non prende in considerazione le intercettazioni a discarico già indicate nella memoria difensiva, né la personalità dell'imputato, incensurato.

2.2.5. In ordine all'omicidio di [REDACTED] la sentenza impugnata afferma del tutto illogicamente e apoditticamente che la responsabilità di [REDACTED] è provata dalla partecipazione all'omicidio di [REDACTED], tanto più che secondo [REDACTED] l'omicidio di quest'ultimo è intervenuto solo quando [REDACTED] vide sul suo telefonino delle scene erotiche con [REDACTED] mentre la sentenza impugnata non dà conto di alcun elemento dimostrativo della consapevolezza in capo al ricorrente della volontà omicida di [REDACTED] laddove l'auto del ricorrente utilizzata per l'omicidio era quasi sempre nella disponibilità di [REDACTED].

2.2.6. Quanto alla circostanza aggravante della premeditazione in relazione al primo omicidio, la motivazione della sentenza impugnata è incentrata solo su [REDACTED] sul movente dell'omicidio, ma senza alcun riferimento a [REDACTED] assente in tutte le fasi precedenti il duplice omicidio, laddove è dimostrato che la situazione precipitò quando [REDACTED] vide le foto sul telefonino di [REDACTED].

Anche a proposito della premeditazione con riguardo al secondo omicidio, la motivazione è del tutto illogica, avendo la Corte di assise di appello trascurato di considerare le indicazioni date da [REDACTED] sulla posizione che i suoi compagni di viaggio avrebbero dovuto tenere in auto nel viaggio di ritorno, con lui e [REDACTED] seduti di dietro, il che dimostra che quest'ultima doveva tornare a casa.

Quanto alla circostanza aggravante del nesso teleologico, l'omicidio di [REDACTED] non era premeditato e necessario per i coimputati e tanto meno per il ricorrente.

A proposito della circostanza aggravante della crudeltà, la sua insussistenza è dimostrata dalle modalità della condotta e dall'esclusione della circostanza da parte della sentenza irrevocabile a carico del minore.

2.2.7. La sentenza impugnata è priva della motivazione rafforzata necessaria alla riforma della corretta sentenza di primo grado, ma si fonda su supposizione e sospetti.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.4. Il primo motivo nuovo investe il mancato nuovo esame di [REDACTED] non esistendo altre fonti di prova dotate di autosufficienza al fine di giustificare una pronuncia di condanna; richiamando la sentenza Dasgupta delle Sezioni unite, la sentenza di annullamento aveva rimarcato che «la *percezione diretta* è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa. L'apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è condizione essenziale della correttezza e completezza del ragionamento sull'apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all'accresciuto *standard* argomentativo imposto per la riforma di una sentenza assolutoria dalla regola del "ragionevole dubbio", che [...] si collega direttamente al principio della presunzione di innocenza». Il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado nonostante il mancato riascolto di [REDACTED] è stato erroneamente giustificato dalla sentenza impugnata richiamando gli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., posto che la mancata escussione non è derivata da fatti o circostanze imprevedibili, in quanto la coimputata non ha mai partecipato al processo di primo grado perché ricoverata in una struttura per malati terminali, sicché rivivono tutte le censure mosse dalla difesa al falso racconto della donna per le ragioni descritte nei due ricorsi per cassazione.

2.5. Il secondo motivo nuovo attiene alle consulenze trascrittive e alle captazioni, posto che il giudice del rinvio non si è confrontato con il contenuto dell'unica trascrizione rimasta utilizzabile e dal contenuto favorevole alla difesa, così come non si è confrontata con le altre che danno conto dell'estraneità del ricorrente.

2.6. Il terzo motivo nuovo lamenta l'illogicità della motivazione nella parte concernente l'omicidio di [REDACTED] in quanto la sentenza impugnata ricade nella contraddittorietà interna rilevata dalla sentenza di annullamento.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite.

1.1. All'esito di una sommaria deliberazione del primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che esso non sembra cogliere nel segno. La coimputata [REDACTED] è stata esaminata nel giudizio di primo grado, mentre il nuovo esame della stessa è stato escluso dal giudice del primo appello e (anche) in relazione a tale esclusione è intervenuto l'annullamento della Prima Sezione di questa Corte,



annullamento motivato, sul punto, sulla base della violazione della c.d. "regola Dasgupta", che attiene, come è noto, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. Dunque, la circostanza per la quale la rinnovazione dell'esame della coimputata [REDACTED] (sentita nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 24/07/2015) non era stata disposta dal primo giudice di appello che ha statuito il ribaltamento della pronuncia assolutoria nei confronti di [REDACTED] ha rappresentato una delle ragioni dell'annullamento disposto dalla Prima Sezione di questa Corte. Sembra, però, infondata la dedotta violazione delle norme relative alle letture dibattimentali consentite con riguardo alla situazione processuale venutasi a creare, nel giudizio di rinvio, per il sopravvenuto decesso della coimputata; situazione, questa, che può venire in considerazione sotto il profilo della disciplina dettata dall'art. 603 cod. proc. pen., ma che sembra priva di rilievo con riguardo alle norme invocate dal ricorrente con il primo motivo. Invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare in tema di letture dibattimentali, la valutazione sulla non ripetibilità e sulla imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione, legittimando la lettura dell'atto precedentemente assunto, deve basarsi su un giudizio di "prognosi postuma" (Sez. 1, n. 45862 del 17/10/2011, Abbate, Rv. 251581; conf., *ex plurimis*, Sez. 2, n. 1202 del 04/12/2008, dep. 2009, Albano, Rv. 242712) e, quindi, con riferimento alle circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza, fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 27819502; conf., *ex plurimis*, Sez. 6, Sentenza n. 21312 del 05/04/2018, Singh, Rv. 273465), laddove le deduzioni del ricorrente sono correlate, dal punto di vista temporale, non al momento in cui le dichiarazioni poi acquisite furono rese (e con riguardo alla possibilità di richiedere l'incidente probatorio), ma a fasi successive al giudizio di primo grado, nel corso del quale, comunque, come si è visto, la coimputata [REDACTED] fu escussa nel contraddittorio dibattimentale. Il che sembra confermare le valutazioni proposte a proposito del motivo.

1.2 Sembra invece al Collegio decisiva la questione posta dal ricorrente e richiamata *supra* al punto 2.2.1. del *Ritenuto in fatto* e, chiamando in causa la *ratio decidendi* di Sez. U, Dasgupta così come evocata dalla sentenza di annullamento, nel primo motivo nuovo. Questione, questa, che può essere sintetizzata nel quesito se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del giudizio assolutorio. La decisività della questione si apprezza tenendo presente che l'adesione al principio di diritto enunciato da Sez. U, Dasgupta renderebbe superfluo l'esame delle pur analitiche e diffuse censure

proposte dal ricorrente alla motivazione del giudice del rinvio in ordine alla credibilità della coimputata.

Invero, nel caso di specie, la sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, come si è visto, aveva stigmatizzato - alla luce dei principi di diritto enunciati da Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta - l'erronea «rivalutazione, meramente cartolare in secondo grado, del contributo narrativo offerto al processo dalla coimputata [redacted] unica fonte che colloca il ricorrente [redacted] sulla scena del crimine in un momento antecedente al decesso del [redacted] con attribuzione di condotta funzionale a causarne la morte». La Corte di assise di appello investita del giudizio di rinvio non ha potuto procedere al nuovo esame della coimputata, in quanto, nelle more, deceduta, sicché ha proceduto all'acquisizione, ex art. 512 cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla stessa [redacted]

2. Enunciando il principio di diritto - come si vedrà, non condiviso dal Collegio - di cui alla massima n. 267490, Sez. U. Dasgupta affrontava espressamente il problema al § 8.6., che vale la pena riportare nella sua interezza: «Può accadere che la rinnovazione in appello della prova dichiarativa si riveli impossibile, ad esempio per irreperibilità, infermità o decesso del soggetto da esaminare. Ma anche in questi casi, salva l'applicabilità nel giudizio di appello dell'art. 467 cod. proc. pen. per l'assunzione urgente delle prove "non rinviabili", non vi sono ragioni per ritenere consentito un ribaltamento del giudizio assolutorio *ex actis*. Resta fermo il dovere del giudice di accertare sia la effettiva sussistenza della causa preclusiva della nuova audizione sia che la sottrazione all'esame non dipenda dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi, essendo in tal caso il giudice legittimato a fondare il proprio convincimento sulle precedenti dichiarazioni. Anche per quanto riguarda, in particolare, la figura del soggetto vulnerabile (come per i minori, soprattutto se vittime di reati) non sussistono valide ragioni per ritenere inapplicabile la preclusione di un ribaltamento *ex actis* del giudizio assolutorio. Peraltro, in questa speciale situazione è rimessa al giudice la valutazione circa l'indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore *stress* al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria».

2.1. Il giudice del rinvio ha disatteso il principio enunciato dalla sentenza Dasgupta facendo leva sul comma 3-*bis*, introdotto, nel corpo dell'art. 603 cod. proc. pen., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 e osservando, nell'ordinanza del 06/02/2019 riportata in sentenza, che detto comma «nel disporre l'obbligo di rinnovazione istruttoria, non esclude espressamente l'applicabilità al giudizio di appello degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., in linea con l'interpretazione



costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3 e comma 3-*bis*, cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, quinto comma, Cost.».

2.2. Il Collegio condivide l'impostazione della sentenza impugnata lì dove ritiene applicabile la disciplina codicistica novellata, trattandosi di *ius superveniens* che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rappresenta un limite anche al vincolo del giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento (*ex plurimis*, Sez. 4, n. 35680 del 24/06/2009, Pangallo, Rv. 245777; Sez. 2, n. 1635 del 08/05/2003, dep. 2004, Stati, Rv. 227797).

Osserva inoltre il Collegio che l'applicabilità al caso di specie dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. trova sostegno nel canone *tempus regit actum* che governa, di regola, la successione nel tempo delle norme processuali, trattandosi di un canone che «corrisponde ad esigenze di certezza, razionalità, logicità che sono alla radice della funzione regolatrice della norma giuridica» e che «proprio per tale sua connotazione, è particolarmente congeniale alla disciplina del processo penale» (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196).

D'altra parte, l'ordinanza della Corte di assise di appello di Bologna del 06/02/2019 richiama la sentenza di annullamento lì dove la stessa ha fatto riferimento al divieto di conseguenze pregiudizievoli per l'imputato in caso di "eventuale rifiuto" del dichiarante di sottoporsi a esame. Da questo riferimento, tuttavia, non sembra potersi evincere che la sentenza della Prima Sezione di questa Corte abbia, implicitamente, ritenuto di discostarsi dall'insegnamento di Sez. U. Dasgupta, ritenendo legittimo il ribaltamento *in peius* in caso, non già di rifiuto del dichiarante di sottoporsi a esame, ma in quello del suo decesso. Ipotesi, quest'ultima, semplicemente non presa in considerazione dalla sentenza n. 48293/18, che, dunque, sul punto, non offre alcuna indicazione nella direzione di un dissenso rispetto alla sentenza Dasgupta.

2.3. Il mutamento del quadro normativo rispetto a quello vigente quando intervenne Sez. U, Dasgupta non esime, tuttavia, il Collegio dal rimettere il ricorso alle Sezioni unite, in ragione di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, non è dubbio che il legislatore del 2017 si sia posto «in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi» stabiliti da Sez. U, Dasgupta e da Sez. U, Patalano (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-1). Tale sostanziale continuità ha largamente ispirato la giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen., sicché, pur a fronte del mutato quadro normativo, deve essere salvaguardata la garanzia della funzione nomofilattica del giudice di legittimità sottesa alla previsione di cui all'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

Del resto, il chiaro *dictum* della sentenza Dasgupta e la già evidenziata sostanziale continuità ravvisata nella disciplina codicistica di cui al comma 3-*bis*

dell'art. 603 cod. proc. pen. rendono comunque ragione della concretezza di un potenziale contrasto sul punto all'interno della giurisprudenza di legittimità, che conferma la necessità di rimettere il ricorso alle Sezioni unite.

3. Tutto ciò premesso, possono essere messe in luce le ragioni che inducono il Collegio a dissentire dall'indicato principio di diritto enunciato da Sez. U, Dasgupta.

3.1. In primo luogo, può subito osservarsi come la stessa pronuncia delle Sezioni unite non abbia delineato in termini di assolutezza la necessità del rinnovato esame del dichiarante in caso di ribaltamento, ma, sia pure con riguardo al teste vulnerabile, abbia introdotto nella regola della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale un fattore di flessibilità, affidando al giudice la valutazione circa l'insuperabile necessità della reiterazione dell'atto istruttorio.

3.2. D'altra parte, la sentenza impugnata ha valorizzato la disciplina costituzionale dettata dal quinto comma dell'art. 111 Cost. Sul punto, il Collegio, senza ripercorrere le complesse vicende che condussero all'approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, rileva come la giurisprudenza costituzionale abbia rimarcato la duplice dimensione assunta dal "nuovo" art. 111 Cost., ossia quella oggettiva, proiettata verso la definizione di uno statuto probatorio presidiato da una garanzia di ordine epistemologico, e quella soggettiva, correlata con il diritto dell'imputato: «il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova", ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata "la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico"»; la seconda parte del quarto comma, secondo cui la "colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" offre poi una specifica puntualizzazione al principio, mentre «l'art. 111 della Costituzione prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita"» (Corte cost., sentenza n. 440 del 2000). La pregressa giurisprudenza costituzionale che, tra l'altro, aveva qualificato l'esercizio della facoltà del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre quale

oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo non è più compatibile con il nuovo quadro costituzionale e con la «la sfera di applicazione della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio "per accertata impossibilità di natura oggettiva" prevista dal quinto comma dell'art. 111 della Costituzione», posto che «il richiamo alla "impossibilità di natura oggettiva" non può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo» (Corte cost., sent. n. 440 del 2000). Impostazione, questa, ribadita dal giudice delle leggi quando ha precisato che l'oggettiva impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, rientrando nella sfera dell'art. 512 cod. proc. pen., potrebbe «derivare da morte, irreperibilità, infermità che determina una totale amnesia del testimone», ma non può essere sovrapposta alla «mera incapacità dedotta dal teste di richiamare alla memoria il contenuto dell'atto assunto durante le indagini preliminari, situazione appunto ravvisabile nel comportamento processuale di un testimone che afferma di non essere in grado di rispondere perché non ricorda fatti o circostanze riferiti in precedenza» (Corte cost., ord. n. 375 del 2001).

Concludendo sul punto, anche a non voler accedere all'impostazione della sentenza impugnata secondo cui la mancata adesione al principio di diritto di Sez. U, Dasgupta in esame rifletterebbe un'interpretazione costituzionalmente orientata, può senz'altro ritenersi che tale principio di diritto non sia espressione necessaria della norma costituzionale e che, dunque, il primo non sia imposto dalla seconda.

4. Come si è già osservato, il legislatore del 2017 si è posto in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti da Sez. U, Dasgupta, ma, deve ora essere rimarcato, tale sostanziale continuità non esime l'interprete dallo scrutinio circa la compatibilità del principio di diritto in esame, così come enucleato dalla sentenza Dasgupta, con la nuova disciplina.

4.1. Al riguardo, la traduzione codicistica della "regola Dasgupta" è avvenuta, come si è anticipato, attraverso la previsione del comma 3-*bis* dell'art. 603 cod. proc. pen., dedicato alla rinnovazione dell'istruzione in appello, rinnovazione che, su un piano generale (ossia, fuori dei casi in cui essa sia funzionale al ribaltamento della sentenza assolutoria), ben può concretizzarsi nella lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione ex art. 512 cod. proc. pen. (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 43596 del 17/07/2018, Rv. 274013; Sez. 5, n. 32954 del 23/05/2014, Rv. 261660), sicché la collocazione della nuova disposizione nell'ambito di disciplina concernente la rinnovazione dell'istruzione in appello offre - in assenza di indicazioni legislative ostative all'estensione delle norme sul giudizio di primo grado a quello di appello (art. 598 cod. proc. pen.) -

un primo "indizio" dell'estraneità al comma 3-*bis* cit. della preclusione assoluta all'*overturning* sfavorevole delineata da Sez. U, Dasgupta per l'ipotesi che la rinnovazione dell'esame del dichiarante sia divenuta impossibile a causa della sua morte.

4.2. Del resto, le coordinate all'interno delle quali la sentenza Dasgupta definisce la propria *ratio decidendi* sono state delineate con chiarezza dalle stesse Sezioni unite, lì dove sottolineano che, nel quadro ricostruttivo dei valori sottesi al processo penale da esse proposto, «dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla *reformatio in pejus* si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale». Di qui, la centralità della motivazione della sentenza che stabilisce l'*overturning* sfavorevole, centralità rimarcata dalla stessa Sez. U, Dasgupta quando rileva che «l'evenienza del mancato rispetto da parte del giudice di appello del dovere di procedere alla rinnovazione delle fonti dichiarative in vista di una *reformatio in pejus* va inquadrata non nell'ambito di una violazione di legge ma in quello di un vizio di motivazione».

Ora, a fronte dell'«asse cognitivo e decisionale» tracciato dalla sentenza Dasgupta, l'affermazione da parte della stessa sentenza che l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa decisiva per il decesso del soggetto da esaminare preclude il ribaltamento del giudizio assolutorio *ex actis* sembra spostare il predetto asse sul diverso piano di un "divieto" posto al giudice di impiegare ai fini della decisione la dichiarazione dibattimentale "non rinnovata". In altri termini, secondo l'impostazione generale della sentenza Dasgupta, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva incide - non sulla "validità" di detta prova, ma - sulla motivazione che ha statuito il ribaltamento senza procedere alla rinnovazione; un assetto, questo, rispetto al quale, come si è visto, il nuovo art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., si pone, come rilevato da Sez. U, Troise, «in una prospettiva di sostanziale continuità».

Con riguardo alla prova dichiarativa la cui rinnovazione sia diventata impossibile per la morte del dichiarante, invece, il principio di diritto di Sez. U, Dasgupta qui non condiviso sembra tradursi in una sorta di "regola di esclusione probatoria", che sembrerebbe presentare qualche affinità con ~~la~~ quella dettata dall'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. (almeno secondo la qualificazione - dibattuta in dottrina - prospettata da Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250197, secondo cui si tratta di regola di inutilizzabilità probatoria soggettivamente orientata, riguardando la posizione del solo imputato).

Una siffatta "regola di esclusione", però, non trova riscontro nella disciplina positiva, compresa quella introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il che conduce

l'interprete a collocare il tema in esame - l'impossibilità della riassunzione dell'istruttoria dibattimentale per la morte del dichiarante che ha reso dichiarazioni "decisive" - nell'ambito di quella che viene indicata come la "clinica" della giurisprudenza, ossia della definizione degli *standards* cognitivi e motivazionali del giudice, rinunciando a una "sostanziale" regola di esclusione non prevista dalla legge e, come si è visto, non imposta dall'art. 111 Cost., che, al suo quinto comma, consente la deroga al principio del contraddittorio per i casi di accertata impossibilità oggettiva, casi riferibili a «fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo» (Corte cost., sent. n. 440 del 2000), fatti nel cui ambito è senz'altro riconducibile la sopravvenuta morte del dichiarante (*ex plurimis*, Sez. F, Sentenza n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 27747102; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Farina, Rv. 265900; Sez. 3, n. 40194 del 27/09/2007, Lazzari, Rv. 238146).

5. Nella stessa direzione convergono le indicazioni che possono trarsi dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU.

5.1. Già il *leading case* rappresentato dalla sentenza 05/07/2011 *Dan vs Moldavia* rilevava che «la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate», ma non mancava di precisare che, naturalmente, «vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a» (§ 33, ove si escludeva che ricorresse un'ipotesi del genere nel caso di specie).

Che il decesso del dichiarante costituisca un'ipotesi di deroga al principio per cui «la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un'attività complessa che, normalmente, non può essere svolta mediante una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, come riportate nei verbali delle audizioni», posto che «vi sono dei casi in cui risulta impossibile sentire un testimone di persona al dibattimento di appello, ad esempio a causa del suo decesso», è confermato anche dalla prima pronuncia che ha applicato i principi della sentenza *Dan vs Moldavia* all'Italia (Corte EDU, sez. I, sentenza 29/06/2017, *Lorefice vs Italia*, §§ 43 - 44).

A ciò si aggiunga che, proprio con riferimento al caso di un teste non risentito dal giudice di appello in quanto nelle more deceduto, la Corte europea, nella sentenza c.d. "Dan 2", ha censurato la decisione che aveva statuito il ribaltamento non per il mero utilizzo delle pregresse dichiarazioni, ma solo in quanto l'affidamento su tali dichiarazioni avrebbe dovuto essere accompagnato da adeguate garanzie (Corte EDU, Sez. II, 10/11/2020, *Dan vs Moldavia* - n. 2,



§ 63: «[...] the reliance on his statements should have been accompanied by appropriate safeguards»).

5.2. E' significativo, del resto, che la sentenza *Dan vs Moldavia* n. 2 abbia richiamato le due note pronunce della Grande Camera della Corte di Strasburgo, ossia la sentenza del 15/12/2011, *Al-Khawaja e Tahery vs Regno Unito* e la sentenza del 15/12/2015, *Schatschaschwili vs Germania*; si tratta, come ha puntualizzato la giurisprudenza di legittimità, delle pronunce che «hanno ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) sia bilanciato da "adeguate garanzie procedurali"», così superando il precedente orientamento della Corte EDU (al quale si era ispirata Sez. U, n. 27918 del 2010, dep. 2011, cit.) che, invece, «aveva ritenuto non compatibile con le garanzie convenzionali le condanne fondate su testimonianze cartolari, in tutti i casi in cui le stesse costituivano l'elemento "decisivo e determinante" della condanna» (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 27653101-2).

Il nuovo orientamento delineato dalla Grande Camera della Corte Edu ha dunque «rimodulato la regola basata sulla "prova sola o determinante", rendendola più flessibile» (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397); invero, con la sentenza della Grande Camera 15 dicembre 2011, *Al Khawaja e Tahery vs Regno Unito*, la Corte Edu ha delineato un criterio rappresentato dalla «contestuale valutazione di tutti quei contrappesi che possono aver bilanciato, sotto il profilo della complessiva equità del procedimento, l'oggettiva restrizione subita dalla difesa a causa dell'utilizzazione di una prova determinante sottratta alla garanzia del contraddittorio», così da condurre la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio di diritto secondo cui una sentenza di condanna che si basi unicamente o in misura determinante su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 Cedu solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme (Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). A sua volta, la sentenza della Grande Camera, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili vs Germania* ha rimarcato come l'entità dei fattori di "controbilanciamento" necessari affinché la prova del testimone assente possa essere presa in considerazione dipenda dal "peso" della prova di detto testimone (§ 116), ribadendo, comunque, la centralità dell'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame nel processo del teste assente (§ 157; conf. Corte Edu, Sez. III, 23 giugno 2016, *Ben Moumen vs Italia*, § 48).



La giurisprudenza di legittimità si è così assestata sull'indirizzo in forza del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le due citate sentenze della Grande Camera, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell'esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi; garanzie procedurali, queste, che devono essere «in grado di "corroborare" le conoscenze derivanti dalle dichiarazioni unilateralmente formate», assicurando che «ove pure fosse stato possibile l'esercizio del contraddittorio, il risultato conseguito attraverso il metodo dialettico non sarebbe stato sostanzialmente dissimile da quello raggiunto»; di conseguenza, «se, in precedenza, era consentito solo un uso indiretto dell'elemento di prova precedentemente formato senza contraddittorio sulla relativa fonte (cioè solo un uso confermativo di una prova sostanzialmente raggiunta *aliunde*)», a seguito della pronuncia della Grande Camera «la irripetibilità dell'atto derivante da determinati fatti impeditivi, non preclude l'uso probatorio pieno delle dichiarazioni unilateralmente rese in fase predibattimentale, a condizione, tuttavia, che vi siano altre risultanze che fungano da riscontro, nel senso appena indicato, dell'attendibilità delle dichiarazioni in questione» (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 27819503; conf. Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148).

6. Alle considerazioni fin qui svolte, deve aggiungersi il rilievo che «la decisione assolutoria del primo giudice è sempre tale da ingenerare la presenza di un dubbio sul reale fondamento dell'accusa» (Sez. U, n. 14800 del 2017, dep. 2018, Troise, cit.).

Per un verso, dunque, in presenza di idonee garanzie procedurali, la dichiarazione non sottoposta al vaglio del contraddittorio può comunque giustificare la decisione di condanna e, quindi, il superamento della presunzione di innocenza, ma, per altro verso, la presenza di una sentenza assolutoria di primo grado conferisce alla posizione dell'imputato una sorta di presunzione d'innocenza "rafforzata". Di qui, la necessità di un corrispondente "rafforzamento" degli oneri motivazionali, chiamati a dar conto di una "forza" conoscitiva del compendio probatorio idonea a sostenere una valutazione sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del narrato in linea con l'«insuperabile asimmetria di statuti probatori necessariamente imposti dalla interazione della presunzione di innocenza e del canone del ragionevole dubbio con la peculiare tipologia di esito decisorio della pronuncia riformata» (Sez. U, Troise, cit.).

"Rafforzamento" delle garanzie procedurali che, nel peculiare caso in cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia impedita dal sopravvenuto decesso del dichiarante, potrebbe essere conseguito attraverso una motivazione rafforzata in grado di superare il *deficit* collegato al mancato riascolto. Invero, fermo restando che la motivazione posta a fondamento del ribaltamento della sentenza di proscioglimento di primo grado deve dar conto dell'esame e della valutazione di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio di credibilità del dichiarante (con particolare riferimento ai casi in cui, come in quello in esame, la versione del dichiarante è mutata nel tempo) e all'attendibilità del suo racconto (avuto riguardo, tra l'altro, ai rapporti con gli imputati), alla motivazione dell'*overturning* sfavorevole, nel caso di impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare, si potrebbe, innanzitutto, richiedere una confutazione dell'opposta valutazione della prova dichiarativa in quanto collegata a sue evidenti fratture logico-argomentative ovvero al suo fondarsi su accadimenti o rapporti considerati dal giudice di primo grado sulla base di un travisamento di dati probatori. In secondo luogo, ripercorrendo l'asse tracciato dalla sentenza Dasgupta dalla motivazione rafforzata alla regola *BARD* fino al dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice del ribaltamento sfavorevole potrebbe essere chiamato a un incisivo esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., declinando l'"assoluta necessità" dell'integrazione istruttoria in termini comprensivi di tutti gli elementi potenzialmente idonei a confermare o, *a fortiori*, a inficiare, "falsificandola", la diversa valutazione della prova dichiarativa. Infine, la motivazione potrebbe essere chiamata a dar conto di elementi di riscontro - destinati a corroborare la prova dichiarativa non oggetto di riassunzione in appello - che siano dotati di peculiare attitudine confermativa, così da contribuire ad attribuire alla valutazione della dichiarazione sottesa al ribaltamento la valenza conoscitiva idonea a superare sia la presunzione d'innocenza "rafforzata" legata all'assoluzione intervenuta in primo grado, sia il mancato riascolto del dichiarante.

Le considerazioni qui appena accennate sono indirizzate, nella prospettiva del Collegio, esclusivamente allo scopo di dar conto, in generale, della praticabilità di soluzioni che, pur non risolvendosi nella "regola di esclusione probatoria" in cui si sostanzia il non condiviso principio di diritto di Sez. U, Dasgupta, siano in grado di assicurare all'*overturning* sfavorevole, nel caso in esame, una base probatoria e un apparato giustificativo in linea con i principi costituzionali e con quelli convenzionali.

7. Pertanto, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite in relazione alla questione così sintetizzabile: «Se, in caso di riforma in appello del giudizio

*assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del giudizio assolutorio». Il coinvolgimento di un minore impone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.*

**P.Q.M.**

Rimette il ricorso alle Sezioni unite. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 04/06/2021.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

